

REGOLAMENTO N. 50 DEL 3 MAGGIO 2022

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ALL'IVASS DI DATI E INFORMAZIONI SUI PREMI DANNI RACCOLTI DALLE IMPRESE ATTRAVERSO I SINGOLI INTERMEDIARI E TRAMITE ATTIVITÀ DIREZIONALE

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori del Regolamento

L'art. 190 del Codice delle Assicurazioni attribuisce all'IVASS la facoltà di chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi

Parimenti, l'art. 190-*bis* del Codice delle Assicurazioni attribuisce all'IVASS la facoltà di richiedere ai soggetti vigilati di comunicare dati e informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo.

Inoltre, l'art 335 del CAP, a seguito delle recenti modifiche intervenute a dicembre 2020, prevede il versamento ad IVASS del contributo di vigilanza, commisurato all'ammontare dei premi incassati in ciascun esercizio, da parte di tutte le imprese di assicurazione, ivi incluse ora anche le imprese aventi sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo. In tale contesto le informazioni che si intendono acquisire – unitariamente, per contenere gli oneri sui soggetti vigilati – anche dalle imprese danni, saranno utili anche ai fini della corretta determinazione di detto contributo.

Nel corso del 2020 e del 2021, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese e degli intermediari assicurativi esercitata dall'IVASS ai sensi dell'art. 3 del Codice delle Assicurazioni, si è ritenuto opportuno estendere la raccolta di dati effettuata ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 anche alle imprese operanti in Italia nei rami danni.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e ss.mm.ii., ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, l'IVASS acquisisce annualmente – da parte delle imprese, italiane ed estere, che operano in Italia nei rami vita – un insieme strutturato di informazioni e dati, tra cui quelli relativi all'ammontare dei premi e del corrispondente numero di polizze distribuite da ciascun intermediario assicurativo di cui si avvale l'impresa di assicurazione (agente, broker, banca, Poste Italiane, ...), distintamente per polizze di ramo I (tradizionali), di ramo III (*unit linked*) e multiramo (combinazione di ramo I e ramo III).

Pertanto, anche alle imprese esercenti i rami danni è stato chiesto di inviare informazioni relative ai premi nei rami danni riferiti a ciascun intermediario assicurativo e tramite attività direzionale, fornendo altresì evidenza dei premi e delle corrispondenti polizze relativi ai rami RC auto (ramo 10), RC generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), mediante la compilazione della sola sezione V "Intermediari" del più ampio documento richiesto alle imprese che operano nei rami Vita (oggi disciplinato dal nuovo art. 28-*sexies* del Regolamento 44/2019), opportunamente integrato al fine di raccogliere anche le informazioni relative alle imprese danni.

Al fine di rendere più efficiente lo scambio dei flussi informativi e di contenere gli oneri per le imprese e gli intermediari, le informazioni richieste da IVASS nel 2020 e nel 2021 alle imprese operanti in Italia nei rami danni, sono state acquisite contestualmente alla raccolta di dati effettuata ai sensi del Regolamento 44 per le imprese vita.

La qualità delle risposte fornite da parte degli operatori è stata molto soddisfacente; ciò ha consentito all'Istituto di svolgere analisi di mercato più dettagliate e di definire le priorità dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato dei maggiori distributori.

2. Regolamento IVASS

Il Regolamento introduce l'obbligo di trasmissione annuale anche da parte delle imprese operanti nei rami Danni delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante la compilazione della sezione "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-*sexies* del Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese operanti nei rami vita.

o o o

Struttura del Regolamento

Il Regolamento si compone di 6 articoli.

I primi tre articoli contengono il riferimento alle fonti normative (art. 1), il richiamo alle definizioni e alle classificazioni dettate dal CAP e dal nuovo regolamento IVASS (art. 2), e la determinazione dell'ambito di applicazione del Regolamento, che include le imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo o in uno Stato terzo, che operano in Italia nei rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice (art. 3).

Gli artt. 4 e 5 disciplinano le modalità con cui le imprese operanti nei rami Danni inviano annualmente all'IVASS entro il medesimo termine di cui all'articolo 28-*sexies*, comma 2 del Regolamento 44 previsto per l'invio delle informazioni da parte delle imprese vita informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni, mediante la compilazione della sola sezione V "Intermediari" del documento di cui all'art. 28-*sexies*. Trattasi delle informazioni relative:

- alla voce I.1.a "Premi lordi contabilizzati" rilevata nel "Conto Tecnico dei Rami Danni" del Conto economico dell'impresa relativo all'esercizio di riferimento, ripartita per singolo intermediario e con indicazione separata della quota distribuita direttamente dall'impresa (senza avvalersi di alcun intermediario), ossia la cosiddetta produzione direzionale;
- alle quote dei premi e al numero di corrispondenti polizze classificate nei rami 10 (R.C. auto), 13 (R.C. generale) e 15 (cauzioni).

L'art. 6 disciplina i termini per la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR FINALE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, comma 2 e 7, comma 2, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato essenzialmente alcuni aspetti relativi alle modalità di acquisizione di dati e informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ed ai relativi criteri applicativi.

L'analisi ha tenuto altresì conto degli esiti della pubblica consultazione.

Al fine di maggior chiarezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di questo Istituto, nonché per evitare l'onere di pubblicare ogni anno le istruzioni per la compilazione e l'invio dei dati richiesti anche se identiche rispetto a quelle precedenti, si è ritenuto opportuno apportare una modifica, non sostanziale, all'art. 5 comma 1: la modifica, che non comporta alcun onere per le imprese, è volta a indicare che la lettera al mercato con le istruzioni verrà pubblicata entro il 30 novembre dell'anno cui si riferiscono i dati da trasmettere, esclusivamente in caso di modifiche alle istruzioni emanate in relazione ai precedenti esercizi. Viene altresì specificata la disciplina da seguire in sede di prima applicazione chiarendo che valgono le istruzioni per la compilazione e l'invio impartite con le lettere al mercato pubblicate nel 2021¹. Resta ferma la data del 30 giugno recata dal Regolamento per la trasmissione delle informazioni.

1. Scenario di riferimento

IVASS, ai sensi del Regolamento IVASS n. 44/2019 e ss.mm.ii., riceve ogni anno da parte delle imprese operanti in Italia nei rami Vita, un insieme strutturato di informazioni e dati di carattere qualitativo e quantitativo, suddiviso in sei sezioni: Organizzazione, Premi lordi contabilizzati, Prestazioni liquidate, Gestione e controllo, Intermediari e Esito autovalutazione.

Nel corso del 2020 e del 2021, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese e degli intermediari assicurativi, è stato richiesto anche alle imprese operanti nei rami danni l'invio delle informazioni relative alla sola sezione V "Intermediari", opportunamente integrata al fine di raccogliere anche le informazioni relative alle imprese danni.

¹ <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2021/lm-19-07-rami-danni-lps/index.html>
<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2021/lm-19-07-rami-danni-stabilimenti/index.html>

L'acquisizione è avvenuta in maniera contestuale e con l'utilizzo del medesimo documento di lavoro al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese e permettere una maggiore utilizzabilità del dato da parte di IVASS.

Tenuto conto della positiva esperienza e dei risultati ottenuti, si ritiene opportuno introdurre una specifica norma regolamentare che disciplini, a sistema, l'invio annuale da parte delle imprese operanti in Italia nei rami Danni dei dati e delle informazioni sui premi raccolti da ciascun intermediario e tramite attività direzionale, attraverso il medesimo flusso informativo e documento di lavoro utilizzato dalle imprese che operano nei rami Vita per fini di antiriciclaggio, come già avvenuto nel corso del 2020 e del 2021 e secondo la medesima tempistica.

L'analisi dell'impatto delle novità regolamentari esamina le diverse, possibili opzioni normative perseguibili, allo scopo di far emergere le soluzioni che possano rendere efficace l'intervento stesso, con il minor sacrificio possibile delle legittime esigenze dei soggetti destinatari del Regolamento.

2. Potenziali destinatari

I destinatari della nuova normativa sono, qualora operino nei rami Danni di cui all'articolo 2, comma 3, del Codice:

- le imprese di assicurazione con sede legale in Italia;
- le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo operanti in Italia in libera prestazione di servizi e/o in regime di stabilimento;
- le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in Stato terzo.

3. Obiettivi

Con il presente Regolamento l'Istituto si propone di prevedere a regime la trasmissione di informazioni strutturate all'interno della sezione "Intermediari" anche da parte delle imprese operanti nei rami Danni.

Con l'obiettivo di definire le priorità dell'attività di vigilanza sulla condotta di mercato degli intermediari e delle imprese, l'acquisizione delle informazioni sull'ammontare complessivo dei premi generati in Italia nell'anno di riferimento consentirà di avere:

- un quadro dettagliato dell'attività degli intermediari in Italia con conseguente possibilità di indirizzare l'attività di vigilanza sugli stessi accrescendone l'efficacia;
- con riferimento alle imprese estere, importanti informazioni quali-quantitative sul *business* in Italia e la rete di vendita, in anticipo e maggiormente complete e comparabili rispetto a quelle fornite annualmente da EIOPA ai sensi del Protocollo di Collaborazione tra Autorità di Vigilanza².

Sotto altro profilo, dette informazioni saranno utili anche ai fini della corretta determinazione del contributo di vigilanza di cui all'art. 335 del Codice.

² EIOPA-BOS-21-234 "Decision on the collaboration of the Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Economic Area"

In applicazione del principio di proporzionalità, le informazioni vengono richieste alle imprese anziché agli intermediari (sono oggi iscritti nel Registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso degli intermediari UE tenuti dall'IVASS oltre 230.000 soggetti), la maggior parte dei quali, pur non operando nei rami danni, dovrebbe comunque fornire una risposta, anche se negativa.

4. Processo di analisi, valutazione delle opzioni e individuazione dell'opzione preferita

Nell'ambito del processo di AIR sono state individuate tre principali tematiche per ognuna delle quali sono state elaborate diverse opzioni possibili, in vista dell'adozione della disciplina regolamentare.

Mediante l'analisi sono state individuate le opzioni ritenute più idonee per il raggiungimento degli obiettivi.

1. Raccolta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Danni

a) Valutazione se effettuare un intervento regolamentare e individuazione dell'ambito di applicazione:

- a.1 Mantenimento dell'attuale assetto regolamentare, senza estensione né alle imprese operanti nei rami Danni dell'obbligo di trasmettere ad IVASS i dati e le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario né agli intermediari;
- a.2 Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare anche le imprese operanti nei rami Danni all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario;
- a.3 Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare tutti gli intermediari all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni;

b) Modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni dalle imprese danni:

- b.1 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante la compilazione di un nuovo documento creato *ad hoc*;
- b.2 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante compilazione della Sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-*sexies* del Regolamento IVASS n. 44/2019.

c) Criteri di applicazione per le imprese operanti nei rami danni

- c.1 comunicazione delle informazioni relative al totale dei "premi lordi contabilizzati" distribuiti nei rami danni da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze per ciascuno dei rami di cui all'art. 2, comma 3 del Codice, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-*sexies* del Regolamento IVASS n. 44/2019;
- c.2 comunicazione delle informazioni relative al totale dei "premi lordi contabilizzati" distribuiti nei rami Danni da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze

limitatamente ai rami rc auto, responsabilità civile generale e cauzione, mediante la compilazione della sezione V “Intermediari” del documento disciplinato dall’art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019.

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari, in modo da sostenere la proposta finale mediante adeguata argomentazione. La scelta regolamentare viene adottata tenendo conto dei principi di proporzionalità, di contenimento dei costi evitabili e di efficacia dei presidi dell’azione di vigilanza.

1. Raccolta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami Danni.

a) Valutazione se effettuare un intervento regolamentare e individuazione dell'ambito di applicazione;

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a.1 Mantenimento dell’attuale assetto regolamentare, senza estensione né alle imprese operanti nei rami Danni dell’obbligo di trasmettere ad IVASS i dati e le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario né agli intermediari	Nessun onere per le imprese	Carenza di informazioni in possesso dell’Istituto sull’attività assicurativa degli intermediari svolta nei rami danni, nonché disomogeneità rispetto alla disponibilità di informazioni strutturate e dettagliate acquisite in relazione ai rami Vita. Possibili disomogeneità nella definizione delle priorità dell’attività di vigilanza sugli intermediari e sulle imprese dovuti alla parzialità dei dati a disposizione.
a.2 Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare anche le imprese operanti nei rami Danni all’obbligo di trasmettere le informazioni sull’attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni ripartiti per intermediario	Acquisizione di un quadro dettagliato della complessiva attività di distribuzione svolta in Italia dagli intermediari con conseguente possibilità di definire senza disomogeneità le priorità dell’attività di vigilanza su tutti gli intermediari (e non soltanto su quelli che operano nei rami Vita). Conseguimento dell’informativa minima necessaria per monitorare (da parte delle Autorità competenti) la rete distributiva operante sul territorio nazionale. Acquisizione di informazioni quali-quantitative sul <i>business</i> in Italia delle imprese estere in anticipo e in forma maggiormente completa e comparabile rispetto a quelle fornite annualmente da EIOPA, utile per meglio calibrare l’attività di vigilanza in chiave di condotta di mercato. Più agevole determinazione del	Onere di inviare le informazioni anche da parte delle imprese danni

	contributo di vigilanza	
a.3. Introduzione di un nuovo Regolamento per assoggettare tutti gli intermediari all'obbligo di trasmettere le informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni	Acquisizione di un quadro dettagliato della complessiva attività di distribuzione svolta in Italia dagli intermediari che distribuiscono prodotti danni.	Onere per tutti gli intermediari che svolgono attività in Italia nei rami danni di inviare le informazioni. Onere eccessivo a carico degli intermediari che non operano nei rami danni che sarebbero comunque tenuti a inviare una risposta ad IVASS, anche se negativa. Disomogeneità delle informazioni rispetto a quelle, strutturate e dettagliate, che vengono acquisite in relazione ai rami Vita dalle imprese. Possibili disomogeneità nella definizione delle priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari e sulle imprese dovuti alla disomogeneità dei dati a disposizione.

Viene scelta l'opzione a.2), in quanto l'acquisizione di informazioni sui premi ripartiti per intermediario anche presso le imprese operanti nei rami Danni consente di avere un quadro dettagliato dell'attività degli intermediari in Italia con conseguente possibilità di definire le priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari. Sotto altro profilo, sarebbe eccessivamente oneroso che l'Autorità richiedesse tale dato a tutti gli intermediari (sono oggi iscritti nel Registro unico degli intermediari e nell'elenco annesso degli intermediari UE tenuti dall'IVASS oltre 230.000 soggetti).

b) Modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni dalle imprese danni

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
b.1 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante la compilazione di un nuovo documento creato <i>ad hoc</i>	Possibilità di impostare il documento sulla base delle specifiche esigenze informative	Maggiori oneri per le imprese. Possibile disomogeneità nei dati acquisiti con riferimento alle imprese danni rispetto alle informazioni strutturate e dettagliate acquisite in relazione ai rami Vita. Possibili difficoltà nella comparazione.
b.2 Acquisizione delle informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia nei rami danni mediante compilazione della Sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28- <i>sexies</i> del Regolamento IVASS n. 44/2019	Dati standardizzati e uguali per tutti. Agevole comparazione. Utilizzo del medesimo canale di acquisizione dei dati previsto per le informazioni in materia di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con conseguenti minori oneri anche per le imprese.	L'utilizzo del documento già esistente, disciplinato dall'art. 28- <i>sexies</i> del Regolamento IVASS n. 44/2019, potrebbe non tenere conto di specifiche esigenze informative dei rami danni

Viene scelta l'opzione b.2), in quanto lo sfruttamento del veicolo già adottato per acquisire le informazioni previste in materia di rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo comporta per le imprese coinvolte un minor onere e per IVASS una maggior comparabilità dei dati. Inoltre, l'esperienza maturata con l'acquisizione dati svolta nel 2020 e nel 2021 ha mostrato la validità e l'importanza del flusso unitario.

c) Criteri di applicazione per le imprese operanti nei rami danni

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
<p>c.1 comunicazione delle informazioni relative al totale dei "premi lordi contabilizzati" danni distribuiti da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze per <u>ciascuno dei rami</u> di cui all'art. 2 comma 3 del Codice, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019</p>	<p>Acquisizione di un quadro dettagliato di informazioni circa l'attività distribuzione svolta in Italia <u>in ciascun ramo danni</u> dagli intermediari con conseguente possibilità di definire le priorità dell'attività di vigilanza sugli intermediari.</p>	<p>Onere per le imprese di inviare un dettaglio di informazioni consistente.</p>
<p>c.2 comunicazione delle informazioni relative al totale dei premi danni raccolti da ciascun intermediario e direttamente dall'impresa con anche evidenza separata dei premi e del corrispondente numero di polizze <u>limitatamente ai rami</u> RC auto, responsabilità civile generale e cauzione, mediante la compilazione della sezione V "Intermediari" del documento disciplinato dall'art. 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019</p>	<p>Applicazione del principio di proporzionalità con riguardo ai rami danni maggiormente sensibili nel mercato italiano. Conseguimento dell'informativa minima necessaria per monitorare (da parte delle Autorità competenti) la rete distributiva operante sul territorio nazionale.</p>	<p>Disponibilità di minori informazioni in merito alla distribuzione assicurativa in Italia nei rami meno sensibili, ossia quelli diversi da RC auto, responsabilità civile generale e cauzioni.</p>

Viene scelta l'opzione c.2), in quanto la comunicazione dei dati relativi alla sezione V sul totale dei "premi lordi contabilizzati" distribuiti nei rami Danni con anche evidenza separata per i soli rami rc auto (ramo 10), responsabilità civile generale (ramo 13) e cauzioni (ramo 15), maggiormente critici e sensibili nel mercato Italiano in considerazione dell'importanza del business, della rilevanza sociale di tali polizze e della maggior esposizione a problemi di mercato con ricadute anche sui consumatori e sulle Pubbliche Amministrazioni, sono informazioni minime, richieste a tutte le imprese che commercializzano prodotti danni sul territorio italiano e restituiscono un quadro sufficientemente utile del mercato consentendo ad IVASS di perseguire gli obiettivi di vigilanza esposti con minor oneri a carico delle imprese interessate.